

ESENTE



1562/20

LA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto

Composta da:

- Dott. Francesco Antonio Genovese - Presidente -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Giulia Iofrida - Consigliera -
- Dott. Maria Acierno - Consigliera -
- Dott. Loredana Nazzicone - Consigliera -

Cessazione effetti civili del matrimonio
Mantenimento del figlio maggiorenne

R.G.N.

12404/18

ha pronunciato la seguente

Cron. 1562

ORDINANZA

Rep.

sul ricorso proposto da

CC 2/07/19

(omissis) , domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. (omissis) che indica per le comunicazioni e notificazioni relative al processo, ai sensi dell'art. 366 comma 2 c.p.c., il suo indirizzo di p.e.c. (omissis) e per il caso di non funzionamento della p.e.c. il fax n. (omissis) ;

In caso di diffusione del presente provvedimento, gli atti sono da inviarsi a [] a [] quanto []
 a [] ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

- ricorrente -

nei confronti di

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) presso l'avv. (omissis) , rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al controricorso, dagli avv.ti (omissis) e (omissis)

2185
2019

Diap



(omissis) che dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notifiche al telefax n. (omissis) e all'indirizzo p.e.c.

(omissis) ;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1821/2017 della Corte di appello di Catania emessa in data 21.9.2017 e depositata in data 11.10.2017 R.G. n.433/2016;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE

1. Nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra (omissis) e (omissis) si discute allo stato esclusivamente dell'ammontare dell'assegno in favore del figlio, nato il (omissis) e quindi attualmente maggiorenne ma non autosufficiente economicamente e convivente con la madre. La Corte di appello lo ha fissato in 1.100 euro oltre al 70% delle spese straordinarie accogliendo parzialmente il gravame proposto da (omissis) .

2. Ricorre per cassazione la sig.ra (omissis) deducendo con entrambi i motivi di impugnazione la violazione o falsa applicazione degli artt. 155 e 337 ter c.c. nonché dell'art. 111 c. 6 Cost. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.

3. Propone controricorso (omissis) .



RITENUTO CHE

4. Il ricorso è inammissibile perché, quanto al primo motivo, consiste in una mera contestazione della valutazione di merito della Corte di appello che alla luce di una valutazione ponderata dei redditi degli ex coniugi, del loro presumibile tenore di vita, della disparità reddituale a favore del (omissis), delle accresciute esigenze di vita del figlio e dei prevalenti tempi di permanenza del minore presso la madre ha stabilito in euro 1.100 mensili l'entità dell'assegno di mantenimento gravante sul (omissis) elevando la misura fissata dal Tribunale in 900 euro mensili e gravando il padre anche del 70% delle spese straordinarie. Va rilevato altresì che nella sua valutazione il giudice del merito non può ritenersi vincolato dalle statuizioni del giudizio di separazione (in sede di giudizio di modifica delle condizioni della separazione l'assegno era stato determinato, nel 2014, dalla Corte di appello di Catania in euro 1.200 mensili con la previsione della partecipazione ulteriore del (omissis) al 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive, ricreative e straordinarie) né da un criterio di adeguamento automatico dipendente dall'età e dal miglioramento delle condizioni economiche dei genitori. La fissazione dell'assegno destinato al mantenimento del figlio, operata dal giudice della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere parametrata sulle effettive e attuali esigenze del figlio alla luce ovviamente delle circostanze

Barz



menzionate dalla Corte di appello che attengono in primo luogo alla condizione economica dei genitori ma non sulla base di una mera corrispondenza proporzionale e che prescindano dall'effettiva valutazione delle concrete esigenze di vita del minore. Una valutazione il cui sindacato resta precluso nel giudizio di legittimità se non è basato su una motivazione inesistente o che trascuri fatti decisivi ai fini della attribuzione e quantificazione del diritto. Ipotesi che palesemente non ricorre nel caso in esame.

5. Il secondo motivo è anche esso inammissibile perché non vi è contrasto fra la statuizione della sentenza impugnata relativa alla definizione delle spese straordinarie contenuta nella motivazione della sentenza impugnata e quella recepita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art.155 cod. civ. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendole le possibilità economiche del solo genitore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Broggi', is located at the bottom left of the page.



beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Cass. n. 9372 del 20/12).

tr

6. Va anche richiamata la ordinanza di questa sezione (Cass. civ. sez. VI-1 n. 21273 del 18 settembre 2013) secondo cui a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Ne consegue che non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegno di mantenimento onnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, in quanto non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie.

Bozz



7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del presente giudizio e la presa d'atto in dispositivo dell'applicabilità dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 ai fini dell'imposizione alla ricorrente del versamento, se dovuto, di ulteriore somma pari a quella versata a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 3.100, di cui 100 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 luglio 2019.

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

7/7/2019



Il Funzionario di Cancelleria
Giuseppe CEDO